

INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)

Si codifichi al più presto il reato di stalking nel Codice penale svizzero

del 19 settembre 2022

Richiesta

Mediante il presente atto parlamentare si chiede all'Assemblea federale di accelerare anche in Svizzera l'adozione di un articolo specifico nel Codice penale relativo allo stalking e per gli autori prevedere una severa pena detentiva, e non una semplice multa, che lascia il tempo che trova.

Motivazione

Lo stalking, unitamente alla violenza domestica, costituisce una piaga sociale dilagante anche in Svizzera.

Esso può essere definito come un perpetrarsi di atti persecutori intenzionali contro una persona minacciandone la sicurezza e condizionando le sue abitudini di vita. Questo comportamento può arrivare ad avere delle conseguenze sulla salute psichica e fisica della vittima, e avere anche delle importanti conseguenze economiche.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta anche Convenzione di Istanbul), ratificata dalla Svizzera il 14 dicembre 2017, è in vigore nel nostro Paese dal 1° aprile 2018.

L'art. 34 relativo agli atti persecutori, che comprende lo stalking, sancisce che gli Stati firmatari devono adottare *“le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità”*.

Nel nostro Codice penale (“CP”) non esiste una norma specifica che prevede il reato di stalking.

Le vittime di questo reato devono appellarsi ad una serie di reati di cui taluni su querela di parte e mentre altri perseguibili d'ufficio. Fra i reati su querela di parte si trovano ad esempio: l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179 septies CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), i delitti contro l'onore (art. 173-177 CP), mentre che fra i reati perseguibili d'ufficio troviamo ad esempio: la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), le lesioni personali (art. 122-123 CP), le vie di fatto (art. 126 CP), nonché dei reati contro l'integrità sessuale.

La maggior parte degli atti persecutori, di cui la giustizia si occupa, vengono effettuati mediante telefonate e invio di messaggi, che dal profilo penale configurano in reato di abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179 septies CP). In queste fattispecie la vittima deve farsi parte attiva e presentare una querela contro l'autore. Se adempite le condizioni di legge, la pena prevista è una multa.

Magra consolazione per la vittima, ritenuto che spesso la multa, a volte irrisoria e comminata con la condizionale, non costituisce un deterrente per fare desistere gli autori più incalliti dall'astenersi in futuro dal continuare a mettere in atto comportamenti persecutori.

Spesso per sanzionare l'atteggiamento vessatorio dell'autore nei confronti della vittima viene applicato il reato di coazione (art. 181 CP), perseguibile d'ufficio, che prevede che *“chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.”*

Tuttavia uno degli elementi costitutivi necessari per l'adempimento di questo reato è che il comportamento dell'autore deve infondere nella vittima un sentimento di “paura” e deve portarla a modificare le proprie abitudini. In sede penale la vittima deve dunque dimostrare l'esistenza di questi due elementi costitutivi del reato, pena l'abbandono del procedimento.

Tali condizioni spesso non sono adempiute, poiché la vittima seppur perseguitata non si fa intimorire e non cambia le proprie abitudini di vita, ma ciò non significa che il comportamento persecutorio messo in atto dall'autore sia meno minaccioso o meno pericoloso, o peggio ancora che in futuro non possa sfociare in un atto che metterà in pericolo l'incolumità fisica o psichica della vittima.

Capita a volte che l'autore della persecuzione segua la vittima, si apposti davanti alla sua casa, l'aspetti fuori dal suo luogo di lavoro oppure in altri luoghi pubblici che ella frequenta. Questo comportamento non costituisce reato, poiché la legislazione permette a ciascuno di frequentare e sostare liberamente nei luoghi pubblici. Eppure, a lungo andare, anche questo comportamento può creare gravi disagi alla vittima e dovrebbe poter essere qualificato in atto persecutorio e sanzionato ai sensi della Convenzione di Istanbul.

Dal profilo civilistico il nostro Codice mette a disposizione delle misure, quali il divieto per l'autore di avvicinarsi o mettersi in contatto con la vittima (art. 28b CC).

Tuttavia, queste misure si rivelano spesso inefficaci e insufficienti, seppur sanzionate dall'art. 292 CO (disobbedienza a decisioni di autorità che ha quale conseguenza una multa).

Dal 1° gennaio 2022 è stato introdotto il braccialetto elettronico per gli autori dei reati di violenza domestica e stalking. Tuttavia, seppur riconoscendone l'importanza, esso costruirà un deterrente solo per i casi meno gravi, mentre che per quelli più violenti, difficilmente garantirà alla vittima una completa tutela.

A conti fatti nemmeno le norme contenute nel Codice civile spesso si rivelano efficaci e sono atte a colmare le lacune del diritto penale.

In passato sono stati depositati alcuni atti parlamentari federali che chiedevano l'introduzione di uno specifico reato di stalking nel nostro Codice penale. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel 2008, rigettato dal Consiglio Federale, poiché venne ritenuto che il quadro legislativo vigente fosse sufficiente.

In Svizzera, che ne voglia dire il Consiglio federale, manca un reato *ad hoc* contro lo stalking. Nemmeno con l'introduzione a partire dal 1° luglio 2020 della possibilità di sospendere per la durata di 6 mesi il procedimento penale se esso contribuisce a migliorare la situazione della vittima, obbligando l'autore del reato a seguire un programma rieducativo, supplisce alla mancanza di una disposizione penale specifica.

Il 3 maggio 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha deciso di sottoporre alle Camere federali un progetto elaborato per l'adozione di due norme penali intese ad agevolare il perseguimento penale degli stalker.

Dopo oltre 3 anni non si è arrivati ad alcun risultato concreto. Deplorabile per uno Stato come la Svizzera!

Da troppo tempo sono in corso discussioni che non portano a nulla su come colmare questa importante lacuna. La giurisprudenza ha tentato di porvi rimedio, ma senza una base legale specifica, non si può combattere in modo serio e puntuale questa piaga sociale.

Ritenuta la forte crescita della violenza in Svizzera, di cui anche lo stalking ne costituisce parte integrante, nonché l'alto tasso di recidività (circa il 50% dei casi - studio DFI 2020), è chiaro che nemmeno le ultime novelle legislative, sia penali che civili sono sufficienti per contrastare l'atteggiamento persecutorio.

Roberta Soldati
Filippini - Galeazzi - Morisoli -
Pamini - Pellegrini - Pinoja